



DELEGAZIONE PROVINCIALE
SAVONA

Via Paolo Boselli 2/1 - 17100 Savona
Centralino Unico: 010 995151

Email: dp.savona@lnd.it
PEC: dplnd.savona@pec.it

Pronto A.I.A.
Sez. Savona: 3248907049
Sez. Albenga: 3397111201

Sito internet: Indliguria.it

STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

COMUNICATO UFFICIALE N° 13 DEL 17/09/2026

COMUNICAZIONI F.I.G.C.

Nessuna comunicazione

COMUNICAZIONI L.N.D.

- Comunicati Ufficiali dal n. 102 al n. 107 della L.N.D. – Stagione Sportiva 2026/2027.

COMUNICAZIONI S.G.S.

Nessuna comunicazione



DELEGAZIONE PROVINCIALE
SAVONA



COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE LIGURIA

SEGRETERIA

PORTALE SERVIZI FIGC E LND: LE NUOVE FUNZIONALITÀ PER LE SOCIETÀ

I Comitato Regionale LND della Liguria informa le Società che, a partire dalla corrente stagione sportiva, sono disponibili nuove funzionalità sui **Portali Servizi FIGC e LND**, introdotte con l'obiettivo di semplificare e digitalizzare alcune delle principali procedure legate alla gestione dell'attività sportiva.

Tra le novità assume particolare rilievo la **Lista di presentazione (distinta) in formato elettronico**, che dalla corrente stagione sportiva dovrà essere predisposta attraverso il **Portale Servizi LND**. La procedura consente alle Società di selezionare all'interno della distinta i calciatori presenti negli organici, agevolando la corretta compilazione della lista e riducendo il rischio di inserimento di calciatori non regolarmente tesserati. La procedura guidata permette inoltre di completare la distinta con dirigenti e tecnici e di procedere alla successiva stampa.

[\[SCARICA LE LINEE GUIDA – LISTA DI PRESENTAZIONE ELETTRONICA\]](#)

Sul **Portale Servizi FIGC** è stata inoltre implementata la **Gestione Utenti**, attraverso la quale il *Club Admin* può creare nuove utenze e attribuire ai *Club User* specifiche autorizzazioni. In questo modo le Società possono, tra le altre funzioni disponibili, abilitare i propri dirigenti (tesseramenti regolarmente dal Portale Anagrafe) alle operazioni necessarie per la predisposizione della distinta elettronica.

[\[SCARICA LE LINEE GUIDA – CREAZIONE NUOVE UTENZE\]](#)

Un'ulteriore novità riguarda la **Programmazione Gare**. La nuova funzionalità consente di gestire attraverso il Portale Servizi FIGC le richieste di variazione relative a **data, orario e campo di gioco**. La procedura permette di seguire lo stato della richiesta e prevede il coinvolgimento delle Società interessate e la successiva gestione da parte dell'ufficio competente.

[\[SCARICA LE LINEE GUIDA – PROGRAMMAZIONE E VARIAZIONE GARE\]](#)

Cambia infine la modalità di trasmissione dei **referti relativi alle attività del Settore Giovanile e Scolastico per le categorie nelle quali non è previsto arbitraggio ufficiale**. Dalla corrente stagione sportiva i rapportini dovranno essere caricati direttamente sul **Portale Servizi FIGC**, accedendo alla sezione **Gare → Gestione Referti** e selezionando la gara interessata. Non sarà pertanto più necessario procedere all'invio dei referti tramite posta elettronica. Il sistema consente il caricamento dei documenti in formato PDF o immagine e, da dispositivo mobile, anche direttamente attraverso la fotocamera dello smartphone.

[\[SCARICA LE LINEE GUIDA – CARICAMENTO REFERTI SGS\]](#)

Si invitano tutte le Società a prendere visione delle **linee guida operative**, disponibili attraverso i collegamenti riportati nella presente comunicazione, nelle quali sono illustrate nel dettaglio le procedure da seguire per l'utilizzo delle nuove funzionalità.

NUOVO SITO COMITATO REGIONALE LIGURIA

Si comunica a tutte le Società che è attivo il nuovo sito del Comitato Regionale Liguria; a seguire si riporta il link di collegamento

Indliguria.it



DELEGAZIONE PROVINCIALE
SAVONA



CANALE WHATS APP COMITATO REGIONALE LIGURIA

Si ricorda a tutte le Società, che è stato attivato il canale WAHTS APP del Comitato Regionale Liguria, tramite il quale verrà data comunicazione della pubblicazione dei Comunicati Ufficiali (con trasmissione del relativo link di collegamento) e di ogni notizia utile riguardante l'attività del C.R. Liguria e delle Delegazioni Provinciali e Distrettuale.

Si riporta, a seguire, il link di collegamento al canale:

<https://whatsapp.com/channel/0029Vb7SCZX9sBI9JpolpUOn>

Si ricorda, inoltre, che la trasmissione massiva tramite posta elettronica del Comunicato Ufficiale e dei relativi allegati è stata sospesa e, pertanto, si invitano tutti gli interessati ad iscriversi al suddetto canale per essere aggiornati in tempo reale relativamente alla pubblicazione degli stessi.

COPPA ITALIA DI ECCELLENZA – QUARTI DI FINALE STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

A seguito del sorteggio effettuato lo scorso 16 Settembre 2026 sorteggio presso la sede del Comitato Regionale Liguria, come da Comunicato Ufficiale n. 13/09 del 11.09.2026, si riporta l'ordine di svolgimento dei quarti di finale della competizione in epigrafe:

GARA	SOCIETA' 1	SOCIETA' 2	A / R
Q1	Carcarese	Savona FBC 1907 ASD	07.10.26 – 21.10.26
Q2	Rivasamba H.C.A.	Pietra Ligure 1956	07.10.26 – 21.10.26
Q3	Sammargheritese 1903	Athletic Club Albarno	07.10.26 – 21.10.26
Q4	Lavagnese 1919	Football Genova Calcio	07.10.26 – 21.10.26

CAMPIONATO UNDER 19 GIRONI DI "SECONDO LIVELLO" STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

È pervenuta in data 11.09.2026, a mezzo pec, da parte della Società A.S.D. Pontedecimo Calcio l'istanza di ammissione alla manifestazione in epigrafe che il Comitato Regionale Liguria ha ritenuto di poter accettare.

Si riporta a seguire, pertanto, la nuova composizione del Girone "B" demandato alla Delegazione Provinciale di Genova:

GIRONE "B" – Demandato alla D.P. GENOVA	
1.	MASONE
2.	MULTEDO 1930
3.	OLIMPIC 1971
4.	PONTEDECIMO CALCIO
5.	RIVAROLESE 1919
6.	TRASTESE CALCIO
7.	VALLESCRIVIA 2018
8.	VIRTUS DON BOSCO
9.	VOLTRESE VULTUR SSDARL
10.	VOLTRI 87

PROGETTO " SAFEGUARDING IN ACTION"
Termine ultimo per l'invio delle iniziative dei Club

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni degli scorsi mesi di marzo, aprile e maggio in merito al progetto "Safeguarding in Action" promosso dalla FIGC.

A tale riguardo, si riporta uno stralcio della nota della Commissione Responsabile delle Politiche di Safeguarding della FIGC, pervenuta per il tramite della Segreteria LND, contenente il link per per la compilazione del modulo dedicato alla raccolta dei progetti di Safeguarding realizzati dalle Società sportive, nonché la relativa scadenza del 30 settembre 2026.

Safeguarding in Action" – termine ultimo per l'invio delle iniziative dei Club

...

facendo seguito alle precedenti comunicazioni relative al progetto "Safeguarding in Action", si ricorda che è attualmente in corso la fase operativa dell'iniziativa, dedicata alla raccolta e alla valorizzazione dei progetti di Safeguarding realizzati dalle società sportive.

A tal fine, le società interessate potranno condividere le proprie esperienze compilando il form di seguito riportato entro il 30 settembre 2026.

Link al questionario per l'invio dei progetti: <https://forms.cloud.microsoft/e/MtJdRAYiCd?origin=IprLink>.

I progetti ricevuti saranno esaminati dalla Commissione Responsabile delle Politiche di Safeguarding e le iniziative ritenute maggiormente significative saranno selezionate per essere presentate in occasione del workshop nazionale sul Safeguarding che sarà organizzato dalla FIGC.

Con l'approssimarsi del termine per l'invio dei progetti, si invitano cortesemente le Leghe e le Divisioni in indirizzo a dare massima diffusione della presente comunicazione alle rispettive società, al fine di favorire la più ampia partecipazione all'iniziativa.

La condivisione delle esperienze maturate dai Club rappresenta un'importante opportunità per valorizzare le iniziative realizzate o in fase di realizzazione e contribuire al consolidamento di una cultura della tutela sempre più diffusa e strutturata all'interno del sistema calcistico.

...

*IL SEGRETARIO
(Domenico Bria)*

CORTE FEDERALE DI APPELLO
STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Si rende noto che, avverso le decisioni del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R.Liguria riguardanti i deferimenti n. 470pfi25-26 (Società ASD Bordighera Sant'Ampelio e tesserati) e n. 632pfi25-26 (Società ASD San Filippo Neri Albenga e tesserati), sono stati proposti ricorsi alla Corte Federale di Appello della F.I.G.C. da parte della Procura Federale.

Le relative decisioni in merito sono consultabili all'indirizzo web sotto riportato:

<https://www.figc.it/it/federazione/giustizia-sportiva/provvedimenti/corte-federale-appello>



DELEGAZIONE PROVINCIALE
SAVONA



CENSIMENTO DEI DATI DI CONTATTO DEI TESSERATI

Si invitano tutte le Società a procedere al censimento e al costante aggiornamento dei dati di contatto (indirizzo e-mail e numero di telefono) dei propri tesserati attraverso il Portale Società LND o il Portale Servizi LND.

Si ricorda che, allo stato attuale, **l'indirizzo e-mail è obbligatorio esclusivamente per i tesseramenti con contratto di lavoro sportivo**, mentre per tutte le altre tipologie di tesseramento il relativo inserimento rimane facoltativo.

Si raccomanda tuttavia alle Società di **provvedere fin d'ora al censimento completo dei recapiti di tutti i propri tesserati**, in quanto i processi federali sono sempre più orientati alla gestione digitale delle procedure e delle comunicazioni istituzionali. L'aggiornamento preventivo dei dati consentirà di semplificare gli adempimenti amministrativi, agevolare l'utilizzo dei servizi telematici federali e di evitare possibili criticità operative in occasione dell'attivazione di ulteriori funzionalità digitali.

Pur non essendo previsto, allo stato, un obbligo generalizzato di censimento per tutti i tesserati, **si invitano le Società a non rinviare tale attività**, considerandola un adempimento organizzativo di particolare rilevanza nell'ambito del progressivo processo di digitalizzazione dei servizi della FIGC e della LND.

Si allega al presente Comunicato Ufficiale il vademecum operativo predisposto dalla Lega Nazionale Dilettanti, contenente le istruzioni per il censimento e l'aggiornamento dei dati di contatto dei tesserati, invitando le Società a prenderne attenta visione e a darne puntuale applicazione.

[Censimento atleti - Guida Operativa.pdf](#)

RICARICA PORTAFOGLIO TESSERAMENTI

In relazione al portafoglio tesseramenti, evidenziando come nell'Area Società siano indicate tutte le diverse modalità di ricarica, si ritiene opportuno precisare quanto segue per la miglior gestione possibile delle stesse:

1. **Ricarica tramite POS Virtuale:** sia nel caso di transazione a mezzo carta di credito, al momento della conferma della transazione da parte del circuito bancario, la disponibilità delle somme sul portafoglio della società è immediata e necessita dell'inserimento nell'Area Società della richiesta di ricarica ma **non necessita della ratifica da parte dell'Ufficio Amministrativo del C.R.L.;**

2. **Ricarica tramite MAV Light:** pagabili presso ogni sportello bancario, senza limiti di spesa, o presso le ricevitorie SISAL con un limite per la transazione di 1200,00 euro, **non** presso gli sportelli postali; la disponibilità delle somme sul portafoglio varia in funzione del momento e del circuito in cui la società dispone il pagamento.

Questa modalità di ricarica non necessita della ratifica da parte dell'Ufficio Amministrativo del C.R.L. ma è stato riscontrato, nel corso delle precedenti stagioni sportive, che i tempi per la ratifica degli stessi si possono quantificare in circa 48 h. rispetto all'immediatezza di quelli effettuati tramite POS virtuale;

3. **Ricarica tramite bonifico bancario:** nella causale vanno indicati denominazione e matricola della Società, l'esatta intestazione del Conto Corrente da utilizzarsi per i bonifici è la seguente: **F.I.G.C. L.N.D. COM.REG.LIGURIA;** c/c presso Banca Nazionale del Lavoro, **IBAN IT07R0100501400000000008086.**

Questa modalità di ricarica necessita:

- dell'inserimento, nell'Area Società, della richiesta di ricarica portafoglio tesseramenti;
- della successiva ratifica da parte dell'Ufficio Amministrativo del C.R.L. che avverrà **non prima** del momento in cui il bonifico sarà accreditato sul c/c relativo all'IBAN di cui sopra.



DELEGAZIONE PROVINCIALE
SAVONA



**RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO SPORTIVO O DI
APPRENDISTATO – ARTICOLO 117 Bis N.O.I.F.**

Il Comitato Regionale Liguria:

- Preso atto dei disposti di cui all'art. 117 bis delle N.O.I.F. riguardante la *Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici non professionisti/e, "giovani dilettanti", "giovani di serie" e dei "giocatori/giocatrici di Calcio a 5"*;
- Vista la documentazione depositata riguardante la risoluzione del rapporto contrattuale tra:
 - Il calciatore MANUELE MACAGNO e la società ALBISSOLE 1909

ha determinato, ai sensi dell'Art. 117bis/1 la decadenza del tesseramento per il sotto indicato calciatore a far data dal 15.09.2026:

<u>Cognome</u>	<u>Nome</u>	<u>D.nascita</u>	<u>Matricola</u>	<u>Società di appartenenza</u>
Macagno	Manuele	03/05/1996	4.641.678	ALBISSOLE 1909

APPROVAZIONE TORNEI DILETTANTI

Si dà atto che il Comitato Regionale ha approvato le sotto indicate gare amichevoli per le cui modalità di svolgimento si rimanda alla relativa comunicazione di approvazione, da disputarsi secondo disposti di cui ai Protocolli FIGC attualmente in vigore:

TORNEI PROVINCIALI AUTORIZZATI			
Nome Torneo	Categoria	Società organizzatrice	Periodo
Trofeo Fanfoni	Dilettanti	Quiliano & Valleggia	09.09.2026 ANNULLATO

APPROVAZIONE GARE AMICHEVOLI DILETTANTI

Si dà atto che il Comitato Regionale ha approvato le sotto indicate gare amichevoli per le cui modalità di svolgimento si rimanda alla relativa comunicazione di approvazione, da disputarsi secondo disposti di cui ai Protocolli FIGC attualmente in vigore:

Gara:	Genoa Cricket and Football Club – Albingaunia Sport Albenga
Data di svolgimento:	Domenica 20/09/2026 – ore 14.30
Luogo di svolgimento:	Centro Sportivo " N. Gambino " – Arenzano (GE)
Categoria di partecipazione:	Eccellenza Femm.

APPROVAZIONE TORNEI DILETTANTI

Si dà atto che il Comitato Regionale ha approvato le sotto indicate gare amichevoli per le cui modalità di svolgimento si rimanda alla relativa comunicazione di approvazione, da disputarsi secondo disposti di cui ai Protocolli FIGC attualmente in vigore:



DELEGAZIONE PROVINCIALE
SAVONA



TORNEI PROVINCIALI AUTORIZZATI

Nome Torneo	Categoria	Società organizzatrice	Periodo
Memorial Fausto D'Agostino	Dilettanti	FC Borghetto 1968	24.09.2026

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

CAMPIONATO NAZIONALE GIOVANILE – UNDER 15 FEMMINILE FASE REGIONALE FEMMINILE STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

È pervenuta in data 13.09.2026 la comunicazione della Società U.S. Sestri Levante 1919 Srl riguardante il ritiro della propria squadra femminile "Under 15" dalla manifestazione in epigrafe.

Per quanto sopra, il relativo girone di cui al Comunicato Ufficiale n. 13/04 del 11.09.2026, risulterà così composto:

1.	ANGELO BAIARDO
2.	CALCIO FEMMINILE SUPERBA
3.	DON BOSCO SPEZIA CALCIO
4.	ENTELLA
5.	FOOTBALL GENOVA CALCIO
6.	GENOA CRICKET AND F.C.SPA – Prende parte a questa fase "Fuori Classifica"
7.	IMPERIA CALCIO SRL
8.	INTERNAZIONALE GENOVA
9.	LAVAGNESE 1919 A.S.D.
10.	MOLASSANA BOERO A.S.D.
11.	PRAESE 1945
12.	SANREMESE CALCIO SSD A RL

Si rimanda, inoltre, alle decisioni del Giudice Sportivo Territoriale, al quale sono stati trasmessi gli atti per i provvedimenti di competenza, di cui al presente Comunicato Ufficiale.

APPROVAZIONI DEROGHE SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

A seguito delle richieste pervenute in conformità con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n°1/2026-2027 del Settore Giovanile e Scolastico, codesto Comitato ha concesso le seguenti deroghe che consentono alle giovani calciatrici che partecipano ad attività miste (in cui sono coinvolti sia bambini che bambine) la possibilità di giocare nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria:

SOCIETA': FOOTBALL CLUB MOCONESI

Esordienti 1° anno (2015)

MAGLIANI	ALEXIS	12.05.2014
----------	--------	------------



DELEGAZIONE PROVINCIALE
SAVONA



Pulcini 1° anno (2017)

BOTTINI	ANNA	18.07.2016	CIBA	XHORXHA	15.04.2016
MUNCIPINTO	ANITA	17.01.2016	NAVARRA	JUNALINE	01.08.2016
ORSINGHER	ANGELICA	18.11.2016			
WASIM VELIZ	INAAYA JANNETTE	09.08.2016			

SVINCOLI CALCIATORI GIOVANI

I sotto indicati calciatori hanno chiesto l'annullamento del tesseramento per inattività ai sensi dell'Art.109, con documentazione conforme a quanto previsto.

Cognome	Nome	D. nascita	Matricola	Società di appartenenza
<i>OBERTI</i>	<i>Edoardo</i>	<i>20.03.2017</i>	<i>4.212.323</i>	<i>SAN FRUTTUOSO</i>
<i>OBERTI</i>	<i>Emanuele</i>	<i>20.03.2017</i>	<i>4.212.315</i>	<i>SAN FRUTTUOSO</i>
<i>PEZZICA</i>	<i>Mathias</i>	<i>11.01.2013</i>	<i>3.253.791</i>	<i>FOLLO FOOTBALL CLUB</i>
<i>PEZZICA</i>	<i>Nicholas</i>	<i>10.06.2016</i>	<i>4.612.068</i>	<i>FOLLO FOOTBALL CLUB</i>

APPROVAZIONE TORNEI

Il Settore Giovanile Scolastico ha approvato i sotto indicati Tornei, per le cui modalità di svolgimento si rimanda alla relativa comunicazione di approvazione, da disputarsi secondo disposti di cui ai Protocolli FIGC attualmente in vigore:

TORNEI NAZIONALI AUTORIZZATI

Nome Torneo	Categoria	Società organizzatrice	Periodo
Coppa del Ponente	Esordienti Misti	Andora 1966	19-20.09.2026 ANNULLATO
Coppa del Ponente	Esordienti 1° anno	Andora 1966	19-20.09.2026 ANNULLATO
Global	Pulcini 2° anno	Campomorone Sant' Olcese	20.09.2026
Autunno a Follo	Primi Calci	Follo FC	10.10.2026
Pietra Ligure Cup	Esordienti 2° anno	Pietra Ligure 1956	19.09.2026

APPROVAZIONE TORNEI

Il Comitato Regionale ha approvato i sotto indicati Tornei, per le cui modalità di svolgimento si rimanda alla relativa comunicazione di approvazione, da disputarsi secondo disposti di cui ai Protocolli FIGC attualmente in vigore:

TORNEI REGIONALI AUTORIZZATI

Nome Torneo	Categoria	Società organizzatrice	Periodo
Coppa del Ponente	Esordienti Misti	Andora 1966	19-20.09.2026
Coppa del Ponente	Esordienti 1° anno	Andora 1966	19-20.09.2026
Autumn Cup	Esordienti 2° anno	Atletico Ceparana	27.09.2026
Autumn Cup	Pulcini 1° anno	Atletico Ceparana	27.09.2026
Ceparana Girls	Under 15 Femm.	Atletico Ceparana	20.09.2026
Città di Carcare	Esordienti 2° anno	Carcarese	26.09.2026
Città di Carcare	Esordienti 1° anno	Carcarese	19.09.2026
Autunno a Follo	Primi Calci	Follo FC	10.10.2026 ANNULLATO
Trofeo Vallestura – Memorial Giancarlo Ottonello	Primi Calci 2019	Vallestura Calcio	27.09.2026

APPROVAZIONE AMICHEVOLI NAZIONALI

Si dà atto che il F.I.G.C. Settore Giovanile e Scolastico ha approvato le sotto indicate gare amichevoli per le cui modalità di svolgimento si rimanda alla relativa comunicazione di approvazione, da disputarsi secondo disposti di cui ai Protocolli FIGC attualmente in vigore:

Gara: **Spezia Calcio – AC Reggiana 1919**
 Data di svolgimento: Domenica 20/09/2026 – ore 11.00
 Luogo di svolgimento: Campo Sportivo " Ferdeghini " – La Spezia
 Categoria di partecipazione: Under 14

Gara: **UC Sampdoria – Calcio Renate Giovani**
 Data di svolgimento: Sabato 19/09/2026 – ore 14.00
 Luogo di svolgimento: Campo Sportivo " R. Garrone " – Bogliasco (GE)
 Categoria di partecipazione: Under 14

Gara: **Virtus Entella – Lascaris 1954**
 Data di svolgimento: Domenica 20/09/2026 – ore 14.00
 Luogo di svolgimento: Campo Sportivo " Celeri " – Chiavari (GE)
 Categoria di partecipazione: Under 14

Gara: **UC Sampdoria – Juventus FC**
 Data di svolgimento: Domenica 20/09/2026 – ore 15.00
 Luogo di svolgimento: Campo Sportivo " Tre Campanili " – Bogliasco (GE)
 Categoria di partecipazione: Under 14

APPROVAZIONE GARE AMICHEVOLI

Si dà atto che il Comitato Regionale ha approvato le sotto indicate gare amichevoli per le cui modalità di svolgimento si rimanda alla relativa comunicazione di approvazione, da disputarsi secondo disposti di cui ai Protocolli FIGC attualmente in vigore:



DELEGAZIONE PROVINCIALE
SAVONA



Gara:	Athletic Club Albaro – Genoa Cricket and Football Club
Data di svolgimento:	Domenica 20/09/2026 – ore 10.30
Luogo di svolgimento:	Campo Sportivo " Albarello " – Genova
Categoria di partecipazione:	Pulcini Misti
Gara:	Athletic Club Albaro – Genoa Cricket and Football Club
Data di svolgimento:	Sabato 19/09/2026 – ore 14.00
Luogo di svolgimento:	Campo Sportivo " Albarello " – Genova
Categoria di partecipazione:	Pulcini 1° anno
Gara:	Athletic Club Albaro – Genoa Cricket and Football Club
Data di svolgimento:	Domenica 20/09/2026 – ore 11.00
Luogo di svolgimento:	Campo Sportivo " G. Mora " – Genova
Categoria di partecipazione:	Primi Calci
Gara:	Genoa Cricket and Football Club – ANPI Sport E. Casassa
Data di svolgimento:	Domenica 20/09/2026 – ore 14.00
Luogo di svolgimento:	Campo Sportivo " XXV Aprile " – Genova
Categoria di partecipazione:	Under 15 Femm.
Gara:	Genoa Cricket and Football Club – Vado FC SCD LIGORNA 1922
Data di svolgimento:	Sabato 19/09/2026 – ore 15.00
Luogo di svolgimento:	Campo Sportivo " Via dell' Acciaio " – Genova
Categoria di partecipazione:	Pulcini 1° anno
Gara:	Little Club Genoa – SCD Ligorna 1922
Data di svolgimento:	Mercoledì 16/09/2026 – ore 17.15
Luogo di svolgimento:	Campo Sportivo " San Desiderio " – Genova
Categoria di partecipazione:	Pulcini 2° anno
Gara:	Pietra Ligure 1956 – Genoa Cricket and Football Club
Data di svolgimento:	Mercoledì 23/09/2026 – ore 16.00
Luogo di svolgimento:	Campo Sportivo " De Vincenzi " – Pietra Ligure (SV)
Categoria di partecipazione:	Under 17
Gara:	Polisportiva Madonnetta – Ceparana Calcio
Data di svolgimento:	Domenica 20/09/2026 – ore 10.00
Luogo di svolgimento:	Campo Sportivo " F. Matelli " – Santo Stefano di Magra (SP)
Categoria di partecipazione:	Pulcini 1° anno
Gara:	Rivasamba HCA – Campomorone Sant'Olcese
Data di svolgimento:	Domenica 20/09/2026 – ore 10.00
Luogo di svolgimento:	Campo Sportivo " HC Andersen " – Sestri Levante (GE)
Categoria di partecipazione:	Under 14
Gara:	Savona FBC 1907 – Cairese
Data di svolgimento:	Sabato 12/09/2026 – ore 14.30
Luogo di svolgimento:	Campo Sportivo " Levratto " – Savona
Categoria di partecipazione:	Esordienti 1° anno

Gara:	SCD Ligorna 1922 – Football Club Bogliasco
Data di svolgimento:	Sabato 19/09/2026 – ore 12.45
Luogo di svolgimento:	Campo Sportivo " Ligorna " – Genova
Categoria di partecipazione:	Under 14
Gara:	Serra Riccò 1971 – SCD Ligorna 1922
Data di svolgimento:	Domenica 20/09/2026 – ore 10.00
Luogo di svolgimento:	Campo Sportivo " Negrotto " – Serra Riccò (GE)
Categoria di partecipazione:	Pulcini 1° anno
Gara:	Spezia Calcio – AC Reggiana 1919
Data di svolgimento:	Domenica 20/09/2026 – ore 11.00
Luogo di svolgimento:	Campo Sportivo " Ferdeghini " – La Spezia
Categoria di partecipazione:	Esordienti 2° anno
Gara:	UC Sampdoria – Calcio Renate Giovani
Data di svolgimento:	Sabato 19/09/2026 – ore 14.00
Luogo di svolgimento:	Campo Sportivo " Tre Campanili " – Bogliasco (GE)
Categoria di partecipazione:	Esordienti 2° anno
Gara:	UC Sampdoria – Pro Vercelli 1892
Data di svolgimento:	Domenica 20/09/2026 – ore 12.00
Luogo di svolgimento:	Campo Sportivo " Tre Campanili " – Bogliasco (GE)
Categoria di partecipazione:	Esordienti 1° anno
Gara:	UC Sampdoria – ACF Fiorentina
Data di svolgimento:	Sabato 19/09/2026 – ore 11.30
Luogo di svolgimento:	Campo Sportivo " R. Garrone " – Bogliasco (GE)
Categoria di partecipazione:	Pulcini 2° anno
Gara:	UC Sampdoria – ACF Fiorentina
Data di svolgimento:	Sabato 19/09/2026 – ore 11.30
Luogo di svolgimento:	Campo Sportivo " Tre Campanili " – Bogliasco (GE)
Categoria di partecipazione:	Pulcini 1° anno
Gara:	UC Sampdoria – ACF Fiorentina
Data di svolgimento:	Sabato 19/09/2026 – ore 11.30
Luogo di svolgimento:	Campo Sportivo " Tre Campanili " – Bogliasco (GE)
Categoria di partecipazione:	Primi Calci 2018
Gara:	UC Sampdoria – Pro Vercelli 1892
Data di svolgimento:	Domenica 20/09/2026 – ore 10.30
Luogo di svolgimento:	Campo Sportivo " Tre Campanili " – Bogliasco (GE)
Categoria di partecipazione:	Primi Calci 2018
Gara:	Virtus Entella – Genoa Cricket and Football Club
Data di svolgimento:	Sabato 26/09/2026 – ore 11.00
Luogo di svolgimento:	Campo Sportivo " Celeri " – Chiavari (GE)
Categoria di partecipazione:	Esordienti 1° anno

Gara: **Genoa Cricket and Football Club – Sestrese Bor. 1919**
Data di svolgimento: Venerdì 25/09/2026 – ore 17.00
Luogo di svolgimento: Campo Sportivo " Begato 9 " – Genova
Categoria di partecipazione: Pulcini Misti

Gara: **Genoa Cricket and Football Club – Priaruggia Vecchio Castagna**
Data di svolgimento: Domenica 20/09/2026 – ore 14.00
Luogo di svolgimento: Campo Sportivo " Via dell' Acciaio " – Genova
Categoria di partecipazione: Pulcini

APPROVAZIONE PARTECIPAZIONE TORNEI FUORI REGIONE

Si ricorda che le autorizzazioni per la partecipazione a Tornei che si svolgeranno fuori regione, è subordinata alla verifica, da effettuarsi a cura della Società richiedente, che la stessa manifestazione sia stata debitamente approvata da parte dell'Ente Federale competente.
In assenza di tale approvazione, la presente autorizzazione alla partecipazione deve intendersi non rilasciata.

La partecipazione al Torneo non deve creare difficoltà allo svolgimento delle attività Ufficiali Federali. Pertanto, in caso di concomitanza o sovrapposizione di gare dello stesso con le attività Ufficiali Federali la precedenza, è data alle attività Ufficiali.

Per tali approvazioni inoltrare la richiesta ad entrambe le mail:
crfiguria.tornei@Ind.it e a base.liguriasgs@figc.it

Torneo	Auto Torino	Organizzato	Bulè Bellinzago
Categoria	Pulcini 2° anno	Località	Novarello (NO)
Società	Pietra Ligure 1956	Periodo	20.09.2026

Torneo	Trofeo di Fine Estate	Organizzato	Arquatese Valli Borbera
Categoria	Esordienti 2° anno	Località	Arquata Scrivia (AL)
Società	Polis Genova 1993	Periodo	20.09.2026

Torneo	Bulè Power Cup 2018	Organizzato	Bulè Bellinzago Calcio
Categoria	Primi Calci	Località	Bellinzago Novarese (NO)
Società	Polis Genova 1993	Periodo	19.09.2026

Torneo	Torneo Inizio Stagione 2026/2027	Organizzato	Capriatese
Categoria	Under 15	Località	Capriata D'Orba (AL)
Società	SCD Ligorna 1922	Periodo	19.09.2026

Torneo	Settembre 2026	Organizzato	Novese
Categoria	Esordienti 1° anno	Località	Novi Ligure (AL)
Società	SCD Ligorna 1922	Periodo	19.09.2026

Torneo	Rising Stars	Organizzato	Pianezza
Categoria	Primi Calci 2018	Località	Pianezza (TO)
Società	SCD Ligorna 1922	Periodo	19-20.09.2026

Torneo	Memorial Alberto Burzoni	Organizzato	Academy Moretti
Categoria	Esordienti 1° anno	Località	Gossolengo (PC)
Società	Spezia Calcio	Periodo	19.09.2026

Torneo	Memorial Terni	Organizzato	Academy Pieve
Categoria	Primi Calci 2018	Località	San Romano Garfagnana (LU)
Società	Spezia Calcio	Periodo	20.09.2026

Torneo	Memorial Alberto Burzoni	Organizzato	Academy Moretti
Categoria	Pulcini Misti	Località	Gossolengo (PC)
Società	UC Sampdoria	Periodo	19.09.2026

Torneo	Città di Bricherasio	Organizzato	Bricherasio
Categoria	Primi Calci	Località	Bricherasio (TO)
Società	Albissole 1909	Periodo	20.09.2026

COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO DEL COORDINATORE FEDERALE REGIONALE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

MATERIALE UTILE DA SCARICARE s.s. 2026/2027

Si informa che, a supporto dell'attività delle società affiliate, **è stato predisposto** un apposito **allegato in pdf al presente Comunicato Ufficiale** contenente modulistica, linee guida e materiale informativo utile per la gestione della stagione sportiva.

Tutta la documentazione è consultabile e scaricabile direttamente tramite i link dedicati pubblicati nell'allegato. Si invitano pertanto i tesserati e i dirigenti responsabili e tutti gli addetti ai lavori a prenderne visione.

SISTEMA RICONOSCIMENTO CLUB GIOVANILI CLUB DI 1°, 2°, 3° e 4° LIVELLO s.s. 2026/2027

Il Manuale di Qualità dei Club Giovanili è stato pubblicato con

CU SGS n.18 del 11/8/2026 ed è scaricabile [QUI](#)

Date di Scadenza Perentorie e Fasi di Controllo

Per permettere la necessaria valutazione del "LIVELLO DI QUALITÀ DEL CLUB GIOVANILE", si indicano di seguito le scadenze perentorie e le fasi di controllo per potere ufficializzare il riconoscimento sin dall'inizio della stagione sportiva.

Ciascuna Società richiedente il riconoscimento del Livello di Qualità del Club Giovanile, entro le date di seguito indicate, è tenuta a presentare al Coordinatore Federale Regionale SGS la documentazione necessaria.

Se alle scadenze prefissate si dovessero riscontrare delle inadempienze, il Coordinatore Federale Regionale SGS "deve" proporre immediatamente al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico la revoca del riconoscimento, che verrà pubblicata con apposito Comunicato Ufficiale.

Entro e non oltre il 25 Settembre 2026, trasmissione della seguente documentazione:

1) Consegna della Dichiarazione di Impegno a rispettare i requisiti minimi richiesti per il riconoscimento del 1°, del 2°, del 3°, 4° o 5° Livello di Qualità del Club Giovanile che include quanto segue:



DELEGAZIONE PROVINCIALE
SAVONA



- Impegno a partecipare all'attività ufficiale in tutte le categorie di base (Piccoli Amici e/o Primi Calci, Pulcini ed Esordienti) e (dal 3° Livello in poi) nelle categorie dell'attività agonistica (Giovanissimi ed Allievi);
- Impegno a partecipare a Manifestazione ed Eventi nell'ambito dell'Attività di Base (p.e. "Fun Football", "Grassroots Challenge", "Fair Play", ecc.)
- Impegno a tesserare, entro l'inizio dell'attività ufficiale, almeno 4 tecnici qualificati da destinare a ciascuna delle quattro categorie di base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti), e ad affidare ogni squadra ad un allenatore adeguatamente formato secondo i requisiti indicati per ciascun Livello;
- Impegno a sviluppare uno o più progetti specifici qualificanti, scelto/i tra quelli indicati al Capitolo 6 (solo 3°, 4° livello "Progetti Speciali Qualificanti").

N.B. – Si ricorda che in questa fase i requisiti relativi al tesseramento dei giovani calciatori/calciatrici deve essere già rispettato, considerando che l'attività non può essere avviata senza aver provveduto al tesseramento dei giovani che svolgono attività presso la Società.

I Fac Simili di Dichiarazione di Impegno da utilizzare sono scaricabili dai link sotto e suddivisi per Club di 1, 2, 3 e 4 Livello.

- scarica [QUI](#) il file "Allegato 10a" per il Riconoscimento di **1° Livello**
- scarica [QUI](#) il file "Allegato 10b" per il Riconoscimento di **2° Livello**
- scarica [QUI](#) il file "Allegato 10c" per il Riconoscimento di **3° Livello**
- scarica [QUI](#) il file "Allegato 10d" per il Riconoscimento di **4° Livello**

Le Dichiarazione di Impegno vanno inviate esclusivamente utilizzando il Form accessibile dai seguenti link:

Per caricare la Dichiarazione di Impegno per essere riconosciuti Club di **1° Livello** usa il seguente link:

<https://forms.gle/r9YTJFMc7C5kh8Xn6>

Per caricare la Dichiarazione di Impegno per essere riconosciuti Club di **2° Livello** usa il seguente link:

<https://forms.gle/ue4YYd88aqby4Kyh9>

Per caricare la Dichiarazione di Impegno per essere riconosciuti Club di **3° Livello** usa il seguente link:

<https://forms.gle/kkSJ8bH6euj2TRv8A>

I Club richiedenti il **4° Livello** devono inviare la richiesta direttamente al Settore Giovanile e Scolastico Nazionale, alla email: evproorganizzazione@figc.it

Tutti i Club che depositeranno la Dichiarazione di impegno in data successiva al 30 Settembre, e comunque entro il 31 Dicembre, saranno considerati automaticamente come Club richiedenti il riconoscimento di 1° Livello.

Entro e non oltre il 25 Ottobre 2026, compilazione e/o trasmissione della seguente documentazione (per la modalità, vedasi di seguito):

- 1)** Compilazione del **Censimento SGS Online sul Portale Servizi FIGC** (clicca [QUI](#) per scaricare il Manuale Tecnico per la compilazione del Censimento on line SGS).
- 2)** Consegna del **Modulo di Presentazione della Società (per i Club di 1°, 2°)** –di prossima pubblicazione, a cura di SGS nazionale) **oppure del Form di Presentazione del Club (per i Club di 3°, 4° e 5° Livello)** –di prossima pubblicazione, a cura di SGS nazionale);
- 3)** Consegna del **"Programma di Informazione"** (Requisito previsto per i "Club Giovanili a partire dal 2° Livello") – (fac simile di prossima pubblicazione, a cura di SGS nazionale)
- 4)** Copia tesseramento tecnici con qualifica federale inviata al Settore Tecnico oppure Dichiarazione sostitutiva rilasciata dal Portale Servizi FIGC dedicato al Tesseramento dei Tecnici;
- 5)** Copia della **Convenzione con un Istituto Scolastico** debitamente sottoscritta dal Coordinatore Federale Regionale SGS o del **Progetto qualificante scelto per il riconoscimento** del 3° Livello di Qualità del Club Giovanile e successivi (vedasi il CU SGS n.18 per i dettagli; per il fac simile della convenzione, vedasi Allegato 2 del CU SGS n.18 - clicca [QUI](#))
- 6)** Verifica tesseramenti effettuati nelle categorie giovanili (attività di base e attività agonistica), a cura del Coordinamento Federale Regionale FIGC-SGS

Entro il 31 Dicembre 2026, trasmissione della seguente documentazione (per la modalità, vedasi di seguito):

- per i Club di **1° Livello**: completamento del Censimento SGS Online sul Portale Servizi FIGC.
- per i Club di **2°, 3°, 4° Livello**: Consegna attestazione dei primi 2 incontri svolti per il programma di informazione e aggiornamento

Entro e non oltre il 10 Maggio 2027, trasmissione della seguente documentazione (per la modalità, vedasi di seguito):

7) Attestazione dello svolgimento degli incontri di informazione (per un totale di 4), pubblicati sul CU del Comitato Regionale territorialmente competente almeno una settimana prima del loro svolgimento;

8) Consegna della Dichiarazione attestante l'effettiva realizzazione del/dei Progetto/i qualificante/i prescelto/i per il riconoscimento del 3° Livello di Qualità del Club Giovanile e successivi, consegnando certificazione dell'attività svolta, sottoscritta dall'Ente con cui è stato sviluppato il progetto (Scuola o Ente preposto), dal Responsabile del Progetto e dal Presidente della Società.

I documenti sopra elencati, con scadenza il 25/10/2026, il 31/12/2026 e il 10/5/2027, saranno consegnati caricandoli **esclusivamente** attraverso il Form raggiungibile dal seguente link:

Per caricare il Modulo di Presentazione e gli altri documenti previsti per essere riconosciuti Club di **1° Livello** usa il seguente link:

<https://forms.gle/dRBt53XaRadUW4Ar8>

Per caricare il Modulo di Presentazione e gli altri documenti previsti per essere riconosciuti Club di **2° Livello** usa il seguente link:

<https://forms.gle/3LNUX3pytsUmHdKN9>

Per caricare il Modulo di Presentazione e gli altri documenti previsti per essere riconosciuti Club di **3° Livello** usa il seguente link:

<https://forms.gle/W7RmpQ2sQRAKKZzu7>

*IL COORDINATORE FEDERALE REGIONALE FIGC – SGS
ALDO FUGGETTA*

PROGETTO QUALIFICANTE CONVENZIONI TRA ISTITUTI SCOLASTICI E CLUB SPORTIVO

Uno dei requisiti richiesti ad un Club per ottenere il riconoscimento quale "Club Giovanile di 3° Livello" è costituito dalla stipula di una Convenzione con almeno un'Istituzione Scolastica (possibilmente con una Scuola dell'infanzia, una Scuola Primaria o Secondaria di I Grado) per la realizzazione di un **"progetto di attività motoria ad indirizzo calcistico"**, scelto tra quelli proposti dal Settore Giovanile e Scolastico.

Tra i progetti proposti dal Settore Giovanile e Scolastico, troviamo:

- | | |
|--|---|
| • Scuola dell'infanzia: | "Uno Due Calcia" |
| • Scuola Primaria: | "Gioco Calciando" |
| • Scuola Secondaria di Primo Grado: | "Ragazze in Gioco" "Tutti in Goal" |

Ulteriori dettagli per ciascun progetto verranno forniti nell'apposita Circolare riguardante l'Attività Scolastica.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare e scaricare dal portale www.valorinrete.it le "Linee guida per la stipula di una convenzione Scuola-Club" e **contattare il Delegato Regionale dell'Attività Scolastica territorialmente competente di cui si comunica l'email: scuola.liguriasgs@figc.it**

Si ricorda che ogni progetto scolastico deve essere vidimato dal Coordinamento Federale Regionale Liguria.



DELEGAZIONE PROVINCIALE
SAVONA



SCADENZE ISCRIZIONI TORNEI del Settore Giovanile e Scolastico

UNDER 12 FEMMINILE A 8: **30/09/2026** (ETA' 2014/2015 + 2016 CON 10 ANNI COMPIUTI NO 2017)

Registrazione al PORTALE SERVIZI FIGC (<https://anagrafefederale.figc.it/>) utilizzando l'utenza abilitata alle funzioni di Anagrafe Federale.

- Link regolamento: [C.U. N.06 SGS - Under 12 Femminile](#)

UNDER 13 FAIR PLAY A 9: **02/10/2026** (ETA' 2014 CON MAX 3 NATI 2015)

Registrazione al PORTALE SERVIZI FIGC (<https://anagrafefederale.figc.it/>) utilizzando l'utenza abilitata alle funzioni di Anagrafe Federale.

- Link regolamento: [C.U. N.07 SGS Under 13 Fair Play](#)

UNDER 13 FUTSAL A 5: **23/10/2026** (ETA' 2014/2015 CON MAX 2 2016 E NATE 2013 FEMMINE)

Registrazione al PORTALE SERVIZI FIGC (<https://anagrafefederale.figc.it/>) utilizzando l'utenza abilitata alle funzioni di Anagrafe Federale.

- Link regolamento: [C.U. N.08 SGS - Under 13 Futsal](#)

TORNEO MAGICO categoria Pulcini 2026-2027

ATTIVITÀ FEMMINILE GIOVANILE A CARATTERE PROMOZIONALE CATEGORIA PULCINI

Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza un Torneo riservato alle Società che hanno tesserato ed avviato alla pratica del calcio bambine appartenenti alla Categoria PULCINI.

L'attività verrà sviluppata, secondo le modalità definite da ciascun Coordinamento Regionale SGS.

A breve verranno pubblicate le modalità di iscrizione.

Link regolamento: [CU SGS n.16 Regolamento Torneo Magico cat. Pulcine](#)

TORNEO delle DEBUTTANTI categoria Esordienti 2026-2027

ATTIVITÀ FEMMINILE GIOVANILE A CARATTERE PROMOZIONALE CATEGORIA ESORDIENTI

Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza un Torneo riservato alle Società che hanno tesserato ed avviato alla pratica del calcio bambine appartenenti alla Categoria ESORDIENTI.

L'attività verrà sviluppata, secondo le modalità definite da ciascun Coordinamento Regionale SGS.

A breve verranno pubblicate le modalità di iscrizione.

Link regolamento: [CU SGS n.17 Regolamento Torneo delle Debuttanti cat. Esordienti](#)

COMUNICATO UFFICIALE N°1 del 13/07/2026

ATTIVITÀ DI CALCIO A CINQUE FUTSAL

- **Attività di base**

In merito alle modalità di gioco previste per il Calcio a 5 nelle categorie di base, di seguito si riporta quanto previsto:

al fine di ampliare il più possibile le esperienze formative e di partecipazione all'attività proposta dalla FIGC, a tutte le Società di calcio è data la facoltà di iscrivere ulteriori squadre all'attività di Calcio a 5.



DELEGAZIONE PROVINCIALE
SAVONA



Il Settore Giovanile e Scolastico, d'intesa con il Settore Tecnico, ed in collaborazione con le Delegazioni della LND territorialmente competenti, organizza, le seguenti manifestazioni specificatamente dedicate al Calcio a 5:

- **Categoria Pulcini**
- **Categoria Esordienti**

Il calcio a 5 (futsal) nelle categorie di base rappresenta lo strumento didattico ideale per la crescita tecnica, tattica e motoria dei giovani atleti, poiché nei paesi leader del calcio mondiale quasi tutti i bambini iniziano giocando a futsal, dove gli spazi ridotti consentono di toccare il pallone tante volte in più e accelerano l'apprendimento del controllo tecnico e del dribbling, abituando al contempo i ragazzi a prendere decisioni veloci sotto pressione e sviluppando un'elevata intelligenza tattica; inoltre la presenza di soli 5 giocatori in campo rende ogni bambino protagonista attivo in entrambe le fasi di gioco aumentando l'autostima e il divertimento, motivo per cui invitiamo calorosamente tutte le società sportive e i loro staff tecnici a integrare e valorizzare la pratica del futsal all'interno dei propri percorsi giovanili delle attività di base per offrire un'esperienza formativa completa e all'avanguardia.

*IL COORDINATORE FEDERALE REGIONALE FIGC – SGS
ALDO FUGGETTA*

ATTIVITÀ DI CALCIO FEMMINILE

ATTIVITÀ DI BASE (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti)

All'Attività di Base femminile si applicano le disposizioni di cui alla Sezione "1" del Comunicato Ufficiale n° 1 del 13/07/2026.

Nel caso in cui sussista l'oggettiva impossibilità di far partecipare le bambine appartenenti alle diverse categorie e fasce d'età alle gare con i bambini di pari età (in qualsiasi fascia d'età delle categorie "Pulcini", "Esordienti" o "Giovanissimi"), si potrà richiedere deroga per la partecipazione delle predette calciatrici alle gare della categoria o fascia d'età inferiore di un anno alla propria, secondo quanto riportato nella tabella sottostante.

A tal fine dovrà essere presentata specifica **richiesta al Comitato Regionale territorialmente competente, per il tramite della rispettiva Delegazione della LND** e allegando all'istanza una dichiarazione firmata dagli esercenti la potestà genitoriale (vedasi fac-simile nell'Allegato 9). **Il Comitato Regionale** pubblicherà l'elenco delle giovani calciatrici che hanno fatto richiesta di deroga trasmettendo lo stesso elenco al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico.

ATTIVITÀ FEMMINILE: OPPORTUNITÀ DI GIOCO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Categoria	Attività mista	anni di nascita categoria di appartenenza	torneo/campionato	deroga per ragazze nate nell'anno...
Piccoli Amici	Si	2020 - 2021 – 5 anni compiuti	Attività Piccoli Amici e Fun Football	2019
Primi Calci	Si	2018 - 2019	Attività Primi Calci e Fun Football	2017
Pulcini (anche Calcio a 5)	Si	2016 - 2017	Pulcini età mista	-2014 - 2015
			Pulcini 2016 – 7c7	-2014 - 2015
			Pulcini 2017– 7c7	2016



DELEGAZIONE PROVINCIALE
SAVONA



Esordienti (anche Calcio a 5)	Si	2014 - 2015	Esordienti età mista – 9c9	–2012 - 2013
			Esordienti 2014 – 9c9	–2012 - 2013
			Esordienti 2015 – 9c9	2014
Giovanissimi (anche Calcio a 5)	Si	2012 - 2013	Under 15 Regionali o Provinciali	2010 - 2011
			Under 14 – 2013	2010 – 2011 - 2012
Allievi (anche Calcio a 5)	Non prevista	2010 - 2011	Under 17	----

La deroga dalla categoria Primi Calci alla categoria Piccoli Amici sarà, invece, automaticamente consentita alle bambine, senza necessità della richiesta, per la partecipazione all'attività della fascia d'età inferiore di un anno alla propria.

Il Settore Giovanile e Scolastico prenderà comunque in esame eventuali ulteriori richieste di deroga

*IL COORDINATORE FEDERALE REGIONALE FIGC – SGS
ALDO FUGGETTA*

1. CENSIMENTO SGS ONLINE DEL SETTORE GIOVANILE

NUOVO

Al fine di avere una conoscenza più approfondita di tutte le società che svolgono attività giovanile nel territorio, i Club Giovanili sono tenuti a compilare il **"CENSIMENTO SGS" Online** presente sulla piattaforma **"PORTALE SERVIZI FIGC"**, all'atto dell'iscrizione dei campionati giovanili, e comunque entro e non oltre il termine perentorio delle seguenti scadenze:

per i Club Giovanili di 2°, 3° e 4° Livello entro il 31 ottobre 2026

per i Club Giovanili di 1° Livello, entro il 31 dicembre 2026

Il censimento on-line del settore giovanile, promosso dalla FIGC tramite il Settore Giovanile e Scolastico, è una procedura digitale obbligatoria per tutte le società sportive il cui scopo principale è duplice: garantire il controllo e la trasparenza istituzionale e offrire strumenti di crescita e servizi mirati ai club.

Tale censimento sarà uno strumento utile per fornire ulteriori servizi alle società stesse (Newsletter dedicate, partecipazione ad eventi, organizzazione di Workshop o Corsi di Formazione/Informazione nel territorio indirizzati alle specifiche figure professionali presenti all'interno della Società, ecc.), compresa la possibilità di individuare i Tecnici ai quali rivolgere specifica attività di formazione (es. Corsi Grassroots

"Livello E", Corsi UEFA-C)

Il link per accedere al **"CENSIMENTO SGS" Online** è il seguente:

<https://portaleservizi.figc.it>

NB – Al portale si potrà accedere utilizzando le stesse credenziali utilizzate nella precedente stagione sportiva.

Per i **Nuovi Utenti** si potrà procedere con un'auto-registrazione che potrà essere **effettuata esclusivamente da un componente della Società** già inserito nel censimento/organigramma inviato alla FIGC attraverso il proprio Comitato Regionale, quindi già registrato nei sistemi informativi della FIGC.



DELEGAZIONE PROVINCIALE
SAVONA



Si precisa che il "CENSIMENTO SGS" Online non sostituisce, ma integra, il *Form di Presentazione della Società*, documento formale sottoscritto dal Rappresentante Legale della Società per il Riconoscimento del Club nel Sistema di Qualità dei Club Giovanili, che verrà diffuso con apposito Comunicato Ufficiale unitamente al relativo Manuale.

ATTENZIONE

Il Censimento SGS è valido se nel "Portale Servizi FIGC" vengono aggiunti tutti gli eventuali Dirigenti-Allenatori privi di Qualifica Federale rilasciata dal Settore Tecnico che devono essere abbinati alla Squadra del Club iscritta all'attività ufficiale FIGC con indicazione del ruolo assegnato.

Tale registrazione è la sola valida per l'eventuale inserimento di tali figure nella "Graduatoria B" laddove prevista per l'ammissione ai Corsi UEFA-C indetti dal Settore Tecnico.

IL COORDINATORE FEDERALE REGIONALE FIGC – SGS
ALDO FUGGETTA

COMUNICAZIONI DELEGAZIONE DI SAVONA

Si riporta di seguito l'orario degli uffici della Delegazione Provinciale di Savona:

	MATTINO	POMERIGGIO
LUNEDÌ	09.30 – 13.00	14.00 – 16.15
MARTEDÌ	09.30 – 13.00	14.00 – 16.15
MERCOLEDÌ	09.30 – 13.00	14.00 – 16.15
GIOVEDÌ	09.30 – 13.00	14.00 – 16.15
VENERDÌ	09.30 – 13.00	14.00 – 18.00
SABATO E DOMENICA – E/O GIORNI FESTIVI		CHIUSO

Di seguito si riportano gli indirizzi mail degli uffici della Delegazione Provinciale di Savona, invitando le Società a prenderne buona nota al fine di evitare di intasare le caselle di posta e di trasmettere all'ufficio preposto le relative comunicazioni:

Uffici	E-mail
DELEGAZIONE PROVINCIALE (PEC)	dpInd.savona@pec.it
DELEGAZIONE PROVINCIALE	dp.savona@Ind.it
DELEGATO PROVINCIALE	f.rebella@Ind.it
SEGRETERIA PROVINCIALE	del.savona.segreteria@Ind.it
SETTORE GIOVANILE e SCOLASTICO / ATTIVITA' DI BASE	del.savona.sgs@Ind.it
UFFICIO CAMPI / PROGRAMMAZIONE GARE	dpsavona.campisportivi@Ind.it
UFFICIO TESSERAMENTO	mv.fanello@Ind.it
GIUDICE SPORTIVO PROVINCIALE	del.savona.giudice@Ind.it
SITO INTERNET	liguria.Ind.it



DELEGAZIONE PROVINCIALE
SAVONA



SETTORE GIOVANILE e SCOLASTICO - ISCRIZIONI - ATTIVITA' DI BASE STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Si comunicano le disposizioni valide in materia di iscrizioni ai Tornei, ricordando che è obbligatoria l'iscrizione per ogni categoria e disciplina sportiva tramite il sistema informatico on-line:

1. Le iscrizioni on-line dovranno essere effettuate dal sito www.lnd.it (Area Società), attraverso la pagina web di ogni Società dove sono predisposti appositi programmi in merito.
2. La guida operativa per l'utilizzo è consultabile nell'Area Società in formato .pdf;
3. Entro i termini sopra indicati le Società dovranno:
 - **completare la procedura di iscrizione on-line,**
 - **inviare telematicamente la documentazione con firma elettronica**
 - **provvedere al pagamento di quanto dovuto.**

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'ISCRIZIONE

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, costituiscono condizioni **inderogabili** per l'iscrizione ai Tornei regionali e provinciali:

- a. La disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall'Art.34 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti – **si ricorda che anche le Società proprietarie o gestrici dell'impianto sportivo sono tenute a presentare la dichiarazione di disponibilità dell'impianto di gioco** – si rimanda a quanto disposto dal C.U. 01 della Lega Nazionale Dilettanti;
- b. L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati, ivi comprese eventuali situazioni debitorie in essere al termine della s.s. 2025/2026;
- c. Il versamento delle somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari;
- d. **Sistema di riconoscimento Club Giovanili Club di 1°, 2°, 3° e 4° livello s.s. 2026/2027**
Il Manuale di Qualità dei Club Giovanili è stato pubblicato con CU SGS n.18 del 11/08/2026

Il documento di cui alla lettera (a). dovrà essere allegato alla documentazione relativa all'iscrizione **tramite il procedimento on line di dematerializzazione.**

MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE ISCRIZIONI

La modalità di pagamento delle somme relative alle iscrizioni a tutti i campionati sarà la seguente:

- **Tramite bonifico bancario:** (nella cui causale va indicata **PER PRIMA la matricola federale** ed a seguire denominazione sociale e Campionati per cui è stata fatta l'iscrizione) intestato a F.I.G.C. L.N.D. COM.REG.LIGURIA presso BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, IBAN IT07R0100501400000000008086 entro i termini previsti e senza movimentare il portafoglio iscrizioni.
- **Tramite portafoglio iscrizioni:** la società, tramite carta di credito, movimenta il portafoglio iscrizioni ed una volta effettuata la ricarica sul portale emette una ricevuta di pagamento sempre dall'area società (Iscrizioni Regionali e Provinciali → Pagamento Documenti Iscrizioni da portafoglio → Procedi con il pagamento).
- **Tramite Assegno Circolare:** intestato a F.I.G.C./L.N.D. – Comitato Regionale Liguria dell'importo derivante dalla procedura di iscrizione ai rispettivi Campionati.
- **Non saranno accettati altri mezzi di pagamento.**



Fase Autunnale

Apertura Iscrizioni: 04 Settembre 2026

**Chiusura Iscrizioni
Termine Perentorio**

R/	ESORDIENTI MISTI - 11/12 ANNI - 2014/2015 - 9v9 - AUT. SV	Lunedì 21 Settembre 2026
/S	ESORDIENTI - 11 ANNI - 1° ANNO - 2015 - 9v9 - AUT. SV	Lunedì 21 Settembre 2026
/T	ESORDIENTI - 12 ANNI - 2° ANNO - 2014 - 9v9 - AUT. SV	Lunedì 21 Settembre 2026
Q/	PULCINI MISTI - 9/10 ANNI - 2016 e/o 2017 - 7v7 - AUT. SV	Lunedì 21 Settembre 2026
/U	PULCINI - 9 ANNI - 1° ANNO - 2017 - 7v7 - AUT. SV	Lunedì 21 Settembre 2026
/V	PULCINI - 10 ANNI - 2° ANNO - 2016 - 7v7 - AUT. SV	Lunedì 21 Settembre 2026
/A	PRIMI CALCI - 1° ANNO - 2019 - 5v5 - AUT. SV	Lunedì 21 Settembre 2026
P/	PRIMI CALCI - 2° ANNO - 2018 - 5v5 - AUT. SV	Lunedì 21 Settembre 2026
/F	PRIMI CALCI MISTI - 1°/2° ANNO - 2018/2019 - 5v5 - AUT. SV	Lunedì 21 Settembre 2026
4E	PICCOLI AMICI - 2020/2021 -(cinque anni compiuti)- 3v3 - AUT. SV	Lunedì 21 Settembre 2026

DISPOSIZIONI IN ORDINE AI PAGAMENTI SUI CONTI CORRENTI DEL COMITATO REGIONALE LIGURIA

Si trascrivono, di seguito, le modalità da seguire per i pagamenti tramite bonifici sui Conti Correnti del Comitato Regionale Liguria:

C/C PRESSO BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, IBAN IT07R0100501400000000008086:

- da utilizzarsi esclusivamente per il pagamento delle iscrizioni e le ricariche del portafoglio tesseramenti

C/C PRESSO BANCA UNICREDIT, IBAN IT76P0200801400000100385993:

- da utilizzarsi per il pagamento di tutte le altre operazioni (tasse tornei, tasse reclamo, ecc.)

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

TESSERAMENTO CALCIATORI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Si ricorda alle Società che la vidimazione/ratifica dei tesseramenti dei calciatori sarà eseguita entro **5 (cinque) giorni** dalla data di deposito dei documenti (determinata dall'apposizione della firma in formato elettronico).



DELEGAZIONE PROVINCIALE
SAVONA



TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

DISPOSITIVI

IL TRIBUNALE FEDERALE del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C.

composta dai signori Giudici

Avv. Filippo CHIARLA (Presidente),

Avv. Enrico DONATI (Componente - relatore),

Dr. Luca AZZARELLI (Componente),

nella riunione tenutasi in video conferenza, in data 15 Settembre 2026, sentito il rappresentante della Procura Federale, avv. Nathalie Mensitieri, nonché gli incolpati personalmente sig.ra Elena Miglio e sig. Roberto Iannolo, ha deliberato:

nel Procedimento disciplinare n. 1435/743 pfi 25-26 riguardante il deferimento:

- *della sig.ra Elena Miglio, all'epoca dei fatti presidente dotata di poteri di rappresentanza della A.S.D. San Bartolomeo Cervo:*
 - a) *della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 8.7 del Comunicato Ufficiale n. 1 dell'11.7.2025 del Settore Giovanile Scolastico per avere la stessa, quale presidente dotata di poteri di rappresentanza della società A.S.D. San Bartolomeo Cervo, omesso di comunicare preventivamente all'Ufficio Tornei del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, tramite il Comitato Regionale competente, la richiesta di autorizzazione per l'organizzazione dell'incontro amichevole tra le squadre delle categorie pulcini ed esordienti (calciatori nati negli anni 2014 e 2015) delle società A.S.D. San Bartolomeo Cervo ed AS Monaco FC, disputata in data 4.1.2026 presso l'impianto sportivo della AS Monaco FC;*
 - b) *della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere la stessa, quale presidente dotata di poteri di rappresentanza della società A.S.D. San Bartolomeo Cervo, consentito e comunque non impedito che nel corso della stagione sportiva 2025 - 2026 il sig. Roberto Iannolo svolgesse il ruolo ed i compiti di dirigente del settore giovanile della società A.S.D. San Bartolomeo Cervo in assenza di tesseramento con tale qualifica per la società;*
 - c) *della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentata, senza addurre alcun valido motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltata sebbene ritualmente convocata per i giorni 19.3.2026, 23.4.2026 e 30.4.2026, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto del procedimento;*
- *il sig. Roberto Iannolo, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. San Bartolomeo Cervo:*
 - *della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 - 2026, svolto il ruolo ed i compiti di dirigente del settore giovanile della società A.S.D. San Bartolomeo Cervo in assenza di tesseramento con tale qualifica per la società;*
- *la società A.S.D. San Bartolomeo Cervo a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dalla sig.ra Elena Miglio e dal sig. Roberto Iannolo, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.*

oooooooooooooooooooooooooooo

P.Q.M.



DELEGAZIONE PROVINCIALE
SAVONA



il Tribunale Federale del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del deferimento avanzato dalla Procura Federale, delibera di infliggere le seguenti sanzioni:

- alla sig.ra Elena Miglio: inibizione di mesi 6 (sei);
- al sig. Roberto Iannolo: squalifica di mesi 3 (tre);
- alla società A.S.D. San Bartolomeo Cervo: ammenda di € 650,00

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

~~~~~  
**IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE, TERZO COLLEGIO, presso il Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., Terzo Collegio, composto dai Signori:**

**Avv. Filippo Chiarla (Presidente - Relatore)**

**Avv. Enrico Donati (Componente)**

**Dott. Luca Azzarelli (Componente) all'udienza del 15 settembre 2026 ha pronunciato la seguente**

### **DECISIONE**

in merito all'atto di deferimento della Procura Federale n. Prot. 1281 /929pfi25-26/PM/rm nei confronti di:

- 1) sig. Bonci Walter, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l.;
- 2) sig. Ceesay Sheriff, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l.;
- 3) sig. Gagliano Filippo, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l.;
- 4) sig. Gavuglio Dario, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l.;
- 5) sig. Hajdari Orges, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l.;
- 6) sig. Halouna Hassifou, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l.;
- 7) sig. Wally Sanna, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l..

\* \* \* \* \*

...omissis...

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale, presso il Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., Terzo Collegio, in accoglimento del deferimento promosso dalla Procura Federale, infligge ai soggetti deferiti le seguenti sanzioni:

- al sig. Bonci Walter, una giornata di squalifica;
- al sig. Ceesay Sheriff, una giornata di squalifica;
- al sig. Gagliano Filippo, una giornata di squalifica;
- al sig. Gavuglio Dario, una giornata di squalifica;
- al sig. Hajdari Orges, due giornate di squalifica;
- al sig. Halouna Hassifou, una giornata di squalifica;
- al sig. Wally Sanna, quattro giornate di squalifica.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.



DELEGAZIONE PROVINCIALE  
**SAVONA**



## MOTIVAZIONI

Il Tribunale Federale del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., Secondo Collegio, composta dai signori Dr. Eugenio MARCENARO, Avv. Alessio CHIARLA, Avv. Barbara COSTANTINO, Dr. Claudio GUERRINI,

all'udienza, celebrata da remoto, del 8.09.2026 nell'ambito del procedimento disciplinare n. 691pfi 25/26 avente ad oggetto: *"Accertamenti in merito alle espressioni a sfondo razziale pronunciate nel corso della gara Dinamo Santiago – Valsecca Sport Fun del 14 dicembre 2025, valevole per il campionato di Prima Categoria"* e relativa al deferimento del sig.:

### **1. Alessio Canton calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la società A.S.D. Valsecca Sport & Fun;**

Alla presenza del Sostituto Procuratore Federale Avv. Mensitieri N.; dell'avv. Centanaro A. e del Dott. Piciocchi Eugenio per la difesa del sig. Canton;  
ha emesso la seguente sentenza.

Nel procedimento disciplinare n. 691pfi25-26, promosso dalla Procura Federale nei confronti di:

- **Sig. Alessio Canton**, calciatore tesserato per la società A.S.D. Valsecca Sport & Fun.

Con atto del 24 giugno 2026, la Procura Federale ha deferito dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale il calciatore Alessio Canton per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

Nello specifico, veniva contestato al sig. Canton di aver rivolto, in occasione dell'incontro Dinamo Santiago – Valsecca Sport & Fun del 14 dicembre 2025 (valevole per il girone B del campionato di Prima Categoria), un'espressione a sfondo razziale (*"alzati negro"*) all'indirizzo del calciatore avversario sig. N.A.A. (tesserato per la A.S.D. Dinamo Santiago) a seguito di un contrasto di gioco avvenuto nel corso del secondo tempo.

In sede di discussione e formulazione delle conclusioni, la Procura Federale ha richiamato integralmente il quadro probatorio emerso durante la fase inquirente, richiedendo l'irrogazione della sanzione di 10 (dieci) giornate di squalifica a carico del sig. Canton.

L'avv. Alessio Centanaro, nell'interesse del deferito Alessio Canton, ha svolto argomentazioni difensive intese a sostenere l'assenza di prova in ordine alla frase discriminatoria contestata.

La difesa ha evidenziato come il proprio assistito, pur ammettendo il contrasto di gioco ed un alterco verbale generico, abbia fermamente negato di aver pronunciato l'epiteto razzista.

La difesa ha inoltre discusso circa la mancata percezione diretta delle parole da parte dell'arbitro ed il rischio di una soggettiva o alterata decontestualizzazione delle frasi pronunciate nel concitato momento di gara che qui ci occupa.

Il Collegio ritiene pienamente accertata la responsabilità disciplinare a carico del sig. Alessio Canton in ordine ai fatti ad esso ascritti.

Le tesi difensive dell'avv. Centanaro non possono trovare accoglimento alla luce della linearità, della convergenza e della solidità del compendio probatorio acquisito agli atti del procedimento.

In primo luogo, l'assunto difensivo secondo cui l'espressione non sarebbe stata udita o verificata è smentito dalle risultanze istruttorie: le parole pronunciate dal Canton sono state udite in modo chiaro da altri soggetti presenti sul campo e nelle immediate vicinanze. In particolare, il dirigente della A.S.D. Dinamo Santiago, sig. Riccardo Mensi, posizionato a breve distanza, ha confermato in sede di audizione l'esatto e testuale tenore dell'insulto razziale.



In secondo luogo, assume un decisivo valore probatorio la reazione della persona offesa, la quale è risultata talmente repentina, immediata e profonda nel momento stesso in cui ha subito l'offesa, da escludere qualsiasi ipotesi di ricostruzione postuma o strumentale dell'accaduto.

Tale sconvolgimento emotivo ha trovato ulteriore ed inequivocabile riscontro nel comportamento, anche immediatamente successivo al fatto che qui ci occupa, tenuto dal calciatore di colore, il quale, profondamente segnato dall'episodio, si è lasciato andare ad un pianto a dirotto all'interno degli spogliatoi al termine della gara, come riscontrato da testimoni e cristallizzato nella relazione dell'osservatore arbitrale sig. Roberto Cantatore.

Alla luce di quanto precede, pertanto, deve rilevarsi che il materiale probatorio acquisito all'esito dell'attività inquirente svolta dalla Procura Federale conferma i fatti ed i comportamenti oggetto di accertamento e che dalle risultanze di detta attività non sono emersi motivi di astio o rancore che avrebbero potuto indurre il calciatore sig. N.A.A. a formulare un'accusa non veridica nei confronti del calciatore sig. Alessio Canton; tutto ciò senza contare che non è stato il sig. N.A.A. a segnalare il comportamento, ma l'osservatore arbitrale, sig. Cantatore, presente all'incontro che ha percepito che un'offesa grave era stata proferita nei confronti di tale calciatore.

In ambito di Giustizia Sportiva, la costante giurisprudenza della Corte Federale d'Appello ha più volte sancito il principio del "libero convincimento del giudice" fondato sulla "probabilità prevalente" e non sulla certezza oltre ogni ragionevole dubbio tipica del rito penale. I precedenti organi di giustizia F.I.G.C. hanno costantemente affermato che la prova della condotta discriminatoria non deve necessariamente derivare dal referto arbitrale, qualora sussistano elementi indiziari gravi, precisi e concordanti forniti da altri soggetti tesserati e circostanze di contorno inequivocabili.

In questo solco, assume un decisivo valore probatorio la reazione della persona offesa.

Ritenuta pertanto sussistente la condotta discriminatoria ai sensi dell'art. 28, comma 1, C.G.S., il Collegio passa alla determinazione della sanzione.

A fronte della richiesta della Procura Federale pari a 10 giornate di squalifica, il Tribunale ritiene equo ed esaustivo determinare la sanzione nella misura di 7 (sette) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali della stagione sportiva 2026/2027.

Tale riduzione rispetto alle richieste dell'accusa si giustifica in forza del riconoscimento della circostanza attenuante generica prevista dall'art. 13 c. 1 lett. C) del Codice di Giustizia Sportiva per avere il sig. Canton tenuto un comportamento, successivamente ai fatti, teso ad elidere e/o comunque mitigare le conseguenze della propria condotta.

Questo Collegio, riconoscendo l'istituto della resipiscenza come elemento di rieducazione e quindi di possibile contenimento della sanzione, valuta positivamente la condotta post-fatto del sig. Canton il quale, a gara conclusa, si è recato spontaneamente all'interno dello spogliatoio della squadra avversaria per scusarsi direttamente con il calciatore offeso, il tutto al cospetto dei presenti.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, definitivamente pronunciando, delibera l'infrazione delle seguenti sanzioni:

- n. 7 giornate di squalifica al calciatore Alessio Canton da scontarsi nella stagione sportiva 2026/2027.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

~~~~~

IL TRIBUNALE FEDERALE del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., composta dai signori

Avv. Alessio Chiarla,

dott. Eugenio Marcenaro,

Avv. Barbara Costantino,

dott. Claudio Guerrini,

all'udienza celebrata in data 8 settembre 2026 nell'ambito del procedimento disciplinare n. Prot. 413pfi 25/26 avente ad oggetto il deferimento del sig. Morales Carrion Sergio Giuseppi nonché della società A.S.D. Recreativo per: *"Condotta del calciatore sig. Morales Carrion Sergio Giuseppi che, all'atto della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. Recreativo, dichiarava di non essere mai stato tesserato per alcuna società affiliata ad una federazione estera, contrariamente a quanto poi comunicato dalla federazione peruviana"*;

osserva quanto segue:

la Procura Federale incardinava un procedimento disciplinare a carico del calciatore Morales per la violazione dell'Art. 4, comma 1, del CGS, e dell'Art. 39 delle N.O.I.F., nonché a carico della società A.S.D. Recreativo a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'Art. 6, comma 2, del CGS. Nel corso dell'attività istruttoria svolta sono stati acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

- dichiarazione del calciatore sig. Morales Carrion Sergio Giuseppi datata 5.1.2026, con la quale lo stesso attesta di non essere mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere, sottoscritta dal medesimo;
- approvazione del tesseramento del calciatore sig. Morales Carrion Sergio Giuseppi del 9.1.2026 da parte dell'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.;
- comunicazione inviata tramite e-mail dalla F.I.F.A. alla F.I.G.C. in data 13.1.2026, con allegata nota della federazione peruviana datata 12.1.2026 dalla quale emerge che il calciatore sig. Morales Carrion Sergio Giuseppi è stato tesserato per la società C.D.S.C. Centro, alla medesima affiliata;
- foglio censimento per la stagione sportiva 2025 - 2026 della società A.S.D. Recreativo;
- certificato anagrafico relativo al calciatore sig. Morales Carrion Sergio Giuseppi del 2.2.2026;
- corrispondenza via email tra l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. e la Procura Federale del 26.9.2022;

Da tali atti emergeva con certezza che il calciatore Morales all'atto della sottoscrizione della richiesta di tesseramento in Italia con la A.S.D. Recreativo, sottoscriveva l'apposito modulo federale dichiarando, contrariamente al vero, che non era mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere;

La Procura Federale chiedeva la squalifica per giorni 3 (tre) a carico del calciatore e dell'ammenda di € 500,00 per la società. Ritenuto che da tali atti e comportamenti consegue la responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva della società A.S.D. Recreativo, nel cui interesse il calciatore sig. Morales Carrion Sergio Giuseppi ha posto in essere gli atti e comportamenti descritti nel capo di imputazione

All'udienza nessuno compare per la società A.S.D. Recreativo,

Questa Corte ritiene le richieste della Procura Federale meritevoli di integrale accoglimento, apparendo il quadro sanzionatorio proposto equo e del tutto proporzionato ai fatti contestati.

La condotta del calciatore Morales Carrion Sergio Giuseppi, integra in modo inequivocabile la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'Art. 4, comma 1, del CGS. L'ordinamento calcistico nazionale ed internazionale fonda la certezza dei tesseramenti sulla cooperazione in buona fede dei tesserati.

Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'esigenza di sanzionare l'infedele dichiarazione risponde a criteri di salvaguardia della regolarità delle competizioni.



DELEGAZIONE PROVINCIALE
SAVONA



Sotto il profilo della quantificazione della sanzione, la richiesta della Procura di giorni 3 (tre) di squalifica appare equa, valutata la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo omissivo e l'assenza di precedenti specifici a carico dell'atleta.

Parimenti, deve essere accolta anche la richiesta di sanzione pecuniaria a carico della A.S.D. Recreativo. Ai sensi dell'Art. 6, comma 2, del CGS, la società risponde a titolo di responsabilità oggettiva per gli atti compiuti dai propri tesserati. Sebbene la società sia stata indotta in errore dalle false assicurazioni fornite dal calciatore Morales, sussiste in capo ai club dilettantistici un preciso dovere di vigilanza e di verifica preliminare. L'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) si palesa congrua e idonea a sanzionare il deficit organizzativo della compagine societaria, senza eccedere in punizioni ultronee.

P.Q.M.

Dichiara la responsabilità del sig. Morales Carrion Sergio Giuseppi in ordine agli addebiti allo stesso contestati nell'atto di deferimento e, per l'effetto, in accoglimento delle conclusioni rassegnate dalla Procura Federale, irroga al medesimo la sanzione della squalifica per giornate di gara num. 4.

Dichiara la responsabilità oggettiva della società A.S.D. Recreativo e, in accoglimento dell'atto di deferimento, irroga alla medesima la sanzione della ammenda pari a € 500,00.
Manda la Segreteria per le comunicazioni di rito.

~~~~~  
**Udienza 8.9.2026**

**Def. Prot. 27771/642pfi25-26**

**Il Tribunale Federale del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., Secondo Collegio, composto dai signori Avv. Alessio CHIARLA, Avv. Barbara COSTANTINO, Dott. Eugenio MARCENARO, Dott. Claudio GUERRINI,**

**all'udienza camerale tenutasi in video-conferenza da remoto in data 8 settembre 2026, alla presenza dell'Avv. Nathalie Mensitieri per la Procura Federale e dell'Avv. Anna Cerbara in rappresentanza e difesa della società A.S.D. Multedo 1930 e dei tesserati sig. Nicolò Roggero e sig. Tommaso Tedesco, ha pronunciato la seguente**

### **DECISIONE**

in merito al procedimento disciplinare n. 642 pfi25-26, avente ad oggetto: *"Accertamenti in merito alla condotta posta in essere dai calciatori sigg.ri Tedesco Tommaso, Gorziglia Giacomo e Roggero Nicolò, tesserati per la società A.S.D. Multedo 1930, nei riguardi dell'arbitro della gara A.S.D. Multedo 1930 - Busalla Calcio del 22.11.2025, valevole per il girone A del campionato Juniores Regionali"*, in relazione al quale la Procura Federale ha proposto atto di deferimento nei confronti dei seguenti soggetti:

1. sig. **Nicolò Roggero**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Multedo 1930;
2. sig. **Tommaso Tedesco**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Multedo 1930;
2. società **A.S.D. Multedo 1930**.

### **FATTO**



DELEGAZIONE PROVINCIALE  
**SAVONA**



1. Il procedimento trae origine da un supplemento di rapporto redatto dal sig. Tuffu Fabio, arbitro della gara Multedo 1930–Busalla Calcio del 22 novembre 2025 valevole per il girone A del campionato Juniores Regionali, nel quale il direttore di gara (in sigla, ddg) riferiva che, in data 24 novembre 2025 (due giorni dopo la suddetta partita), nell'istituto scolastico che frequenta era stato avvicinato dai sigg.ri Nicolò Roggero, Tommaso Tedesco e Giacomo Gorziglia, tutti calciatori tesserati per la società A.S.D. Multedo 1930, e che i primi due in particolare si rivolgevano a lui con frasi e toni intimidatori finalizzati a incidere sul contenuto del referto arbitrale affinché non arrecasse pregiudizio alla società di appartenenza.

La Procura Federale ha quindi proceduto a svolgere la conseguente attività inquirente che è consistita essenzialmente nelle audizioni dei tre menzionati calciatori tesserati e dello stesso ddg autore della segnalazione.

In esito, l'odierno organo requirente ha ritenuto di proporre l'atto di deferimento nei confronti di, segnatamente:

- sig. Nicolò Roggero, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Multedo 1930, per rispondere della violazione del disposto di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS), avendo lo stesso, il giorno 24.11.2025 presso il Liceo Scientifico Enrico Fermi di Genova e unitamente al compagno di squadra sig. Tommaso Tedesco, avvicinato il compagno di istituto che ha arbitrato la gara A.S.D. Multedo 1930 - Busalla Calcio del 22.11.2025, valevole per il girone A del campionato Juniores Regionali, chiedendogli contezza di quanto avrebbe scritto nel proprio referto e proferendo nei confronti dello stesso la seguente espressione: *"Occhio a quello che scrivi. Non farci perdere a tavolino, lascia il risultato del campo che è meglio, anche perché ciò che è successo è per colpa tua"*;
- sig. Tommaso Tedesco, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Multedo 1930, per rispondere della violazione del disposto di cui all'art. 4, comma 1, CGS, avendo lo stesso, il giorno 24.11.2025 presso il Liceo Scientifico Enrico Fermi di Genova e unitamente al compagno di squadra sig. Nicolò Roggero, avvicinato il compagno di istituto che ha arbitrato la gara A.S.D. Multedo 1930 - Busalla Calcio del 22.11.2025, valevole per il girone A del campionato Juniores Regionali, chiedendogli contezza di quanto avrebbe scritto nel proprio referto e proferendo nei confronti dello stesso la seguente espressione: *"Occhio a quello che scrivi. Non farci perdere a tavolino, lascia il risultato del campo che è meglio, anche perché ciò che è successo è per colpa tua"*;
- la società A.S.D. Multedo 1930 a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, CGS, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Nicolò Roggero e Tommaso Tedesco, così come sopra descritti.

Secondo la Procura Federale i fatti oggetto di contestazione troverebbero conferma nelle dichiarazioni rese dagli stessi tre calciatori ascoltati in sede inquirente, le quali fornirebbero pieno riscontro sia degli elementi essenziali della condotta, quali l'iniziativa assunta dai medesimi per stabilire il contatto in contesto estraneo alla competizione sportiva e l'oggetto dell'interlocuzione, inequivocabilmente rivolto al contenuto del referto arbitrale, sia della rilevanza disciplinare della condotta stessa, in quanto evidentemente diretta a esercitare indebite pressioni lesive dell'autonomia e imparzialità del ddg per far sì che questi modificasse il contenuto del suo referto.

Le circostanze ammesse dai tre calciatori troverebbero peraltro convergenza con la ricostruzione fornita in audizione dal ddg, il quale ha tra l'altro sottolineato l'insistenza dei due tesserati deferiti, in particolare del sig. Nicolò Roggero, nel formulargli le domande e nei tentativi di incidere sulla stesura del referto di gara.

2. Con memoria ritualmente depositata si sono costituiti i soggetti deferiti, eccependo in via preliminare l'incompetenza e/o la carenza di giurisdizione di questo Tribunale Federale Territoriale in ordine alla presente controversia, in quanto avente ad oggetto fatti verificatisi in contesto estraneo all'ambito della competizione sportiva.

Nel merito, l'atto difensivo contesta la sussistenza di elementi di responsabilità disciplinare a carico dei soggetti deferiti e, in ogni caso, l'omessa prova dei fatti a loro imputati.

Al riguardo, viene affermato che, anche in base alle dichiarazioni dei calciatori ascoltati in audizione, emergerebbe che nel breve colloquio intercorso con l'arbitro in questione presso la scuola di comune frequentazione, e precisamente di fronte alla macchinetta delle merendine durante l'intervallo delle lezioni, essi si siano limitati a chiedere anticipazioni sul contenuto del referto arbitrale, senza nessun intento di condizionare il ddg nella relativa stesura né tantomeno di minacciare o intimorire il medesimo.

Gli addebiti formulati, peraltro, troverebbero come unico elemento probatorio a sostegno le sole dichiarazioni rese dal ddg in questione, le quali non risulterebbero confermate da altre fonti di prova acquisite e sulla cui attendibilità sarebbe lecito nutrire dubbi, stante la scarsa credibilità già manifestata dal ddg stesso nell'ambito di un precedente giudizio presso la Conte sportiva di appello territoriale in cui era stata accertata la mancata veridicità di alcune ricostruzioni riportate nel suo referto arbitrale relativo alla medesima gara Multedo 1930–Busalla Calcio del 22 novembre 2025.

3. All'odierna udienza, il rappresentante della Procura Federale si è riportato all'atto di deferimento, chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Nicolò Roggero, n. 6 (sei) giornate di squalifica;
- per il sig. Tommaso Tedesco, n. 4 (quattro) giornate di squalifica;
- per la società A.S.D. Multedo 1930, euro 400 (quattrocento/00) di ammenda.

È quindi intervenuta la patrocinante dei soggetti deferiti, la quale si è riportata alla memoria difensiva in atti evidenziando in particolare l'impossibilità di attribuire fede privilegiata alle dichiarazioni del ddg rese al di fuori del referto ufficiale di gara e chiedendo in conclusione il proscioglimento dei propri assistiti.

Terminato il contraddittorio orale, il collegio si è riunito in camera di consiglio per la decisione.

## **DIRITTO**

4. In via preliminare, questo Tribunale Federale Territoriale rigetta l'eccezione di incompetenza e/o di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa degli incolpati.

Ed invero, in base a principi generali la sussistenza della giurisdizione si determina in base al contenuto della domanda. Nel caso di specie, l'atto di deferimento è finalizzato all'accertamento della violazione di una disposizione del Codice di Giustizia Sportiva FIGC e all'applicazione delle conseguenti sanzioni disciplinari, rientrando pertanto pienamente nella cognizione degli organi di giustizia federale.

Sotto lo specifico profilo di rito considerato, risulta inoltre priva di pregio la tesi difensiva secondo cui non potrebbe attribuirsi rilevanza sportiva alle condotte in questione in quanto consumate a distanza di due giorni dalla gara e al di fuori del contesto agonistico. In base all'art. 4, comma 1, CGS, infatti, le società calcistiche e i tesserati sono tenuti all'osservanza delle norme e dei principi previsti dall'ordinamento federale in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. Ciò significa che il vincolo di tesseramento in particolare impone ai soggetti il rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza in costanza di rapporto associativo, senza limiti di tempo o di luogo. Con riferimento alla specifica fattispecie prospettata da parte attrice, l'eventuale avvicinamento del ddg risulta eziologicamente connesso all'operato arbitrale e alla competizione sportiva svoltasi e, essendo potenzialmente idoneo a ledere il decoro, l'onorabilità e il prestigio della classe arbitrale e dell'intera istituzione federale, riveste una palese rilevanza disciplinare interna, radicando indiscutibilmente la giurisdizione di questo Giudice.

5. Nel merito, questo Collegio ritiene di non accogliere le domande sanzionatorie formulate dall'organo requirente, posto che, secondo lo standard probatorio richiesto nel procedimento sportivo, i fatti contestati nelle incolpazioni non possono ritenersi sufficientemente dimostrati, almeno per quanto concerne le connotazioni dei comportamenti osservati potenzialmente suscettibili di assumere rilievo disciplinare.

5.1 Come noto, nell'ambito della giustizia sportiva è principio giurisprudenziale consolidato che, per l'affermazione della responsabilità disciplinare, il raggiungimento della prova della commissione dell'illecito, pur non potendo scaturire dalla semplice valutazione della probabilità (secondo la regola del "più probabile che non"), non necessita l'esclusione di "ogni ragionevole dubbio" come nel processo penale, potendosi fondare su un livello di certezza inferiore a quest'ultimo purché idoneo a far acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla sussistenza della violazione addebitata (cfr., *ex multis*, Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, Sezioni Unite, decisioni n. 93/2017 e n. 71/2021), nonché Corte Federale d'Appello, Sezioni Unite, decisioni n. 14/2023-2024, n. 15/2023-2024 e n. 88/2025-2026). Il grado di preponderante certezza richiesto per maturare il cd. "confortevole convincimento" del giudice, per quanto inferiore rispetto allo standard processualpenalistico, *"deve pur sempre essere conseguito sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, .... corrispondenti a dati di fatto certi e non consistenti in mere ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza"* (c e fr., *ex pluris*, Corte Federale d'Appello, Sezioni Unite, decisione n. 51/2025-2026, e, in origine, Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, Sezioni Unite, decisioni n. 6/2016).

Una delle ragioni sottese all'elaborazione di siffatti canoni processualistici è senz'altro la considerazione dei minori poteri di cui dispongono gli organi giudicanti nell'ordinamento sportivo e della rapidità con cui essi sono necessariamente tenuti a dirimere le controversie, la quale costituisce altresì il fondamento di un ulteriore e collegato indirizzo tendenziale affermatosi in materia, secondo cui, al pari del processo penale, le dichiarazioni dell'autore di una segnalazione (come potrebbe essere la stessa persona offesa) possono in ipotesi ritenersi da sole sufficienti per accertare un fatto se per costituire la base dell'accertamento della responsabilità dei soggetti deferiti. La giurisprudenza sportiva ha tuttavia precisato che dette dichiarazioni devono essere sempre sottoposte dal giudice a duplice verifica, riguardante segnatamente sia la credibilità soggettiva dell'autore sia l'attendibilità intrinseca delle affermazioni, ovvero, tra l'altro, la loro coerenza con gli altri elementi di contesto, la precisione e l'assenza di contraddizioni. A tale criterio valutativo non sfuggono nemmeno le dichiarazioni rilasciate da un arbitro che non siano riportate nel referto di gara, e quindi, in particolare, quelle riguardanti fatti avvenuti in un contesto temporale e di luogo extra-sportivo, ossia del tutto estranei allo svolgimento della gara, al terreno di gioco o ai locali dell'impianto (cfr. da ultimo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, decisione n. 17/2026-2027).

Ciò in quanto i codici di giustizia sportiva (come l'art. 61 CGS FIGC) attribuiscono il valore di "piena prova" ai rapporti degli ufficiali di gara esclusivamente per i comportamenti tenuti dai tesserati *"in occasione dello svolgimento delle gare"*. La cd. *"fedeltà privilegiata"* riconosciuta a tali atti copre quindi i soli fatti accaduti in corso di gara, oppure immediatamente prima o dopo e, comunque, negli spazi ad essa correlati (es. spogliatoi, piazzale dello stadio).

Nei casi di segnalazioni o dichiarazioni di un arbitro riguardanti fatti avvenuti fuori dall'ambito propriamente sportivo, l'organo giudicante è tenuto ad applicare il principio del libero convincimento combinato con i suddetti standard probatori e, perciò, per poter considerare accertato un fatto, quanto riferito dall'arbitro deve tendenzialmente trovare riscontro in altri elementi di prova, al fine di pervenire a una ricostruzione supportata da indizi gravi, precisi e concordanti.

5.2 Tenuto conto degli esposti criteri generali e venendo al caso specifico in esame, si inizia osservando che il nucleo essenziale della responsabilità disciplinare addebitata dall'organo requirente ai due calciatori deferiti poggia su una ricostruzione della relativa condotta secondo cui essi, due giorni dopo aver disputato una gara con la propria squadra, avrebbero consapevolmente avvicinato il ddg dell'incontro in un contesto extra sportivo con lo scopo di esercitare con insistenza sul medesimo indebite pressioni affinché non riportasse nel proprio referto arbitrale contenuti suscettibili di arrecare pregiudizio alla società per cui erano tesserati. Più specificamente, ad entrambi viene imputato di avere, nell'ambito della suddetta interlocuzione,

proferito all'indirizzo del ddg l'espressione di stampo intimidatorio testualmente riportata tra virgolette e in corsivo nella formulazione delle rispettive incolpazioni e sopra riprodotta in narrativa.

Come elementi di prova dei fatti come appena descritti, la Procura Federale allega ovviamente le dichiarazioni dell'arbitro contenute nel supplemento di rapporto che ha dato avvio al procedimento disciplinare e ribadite in sede di audizione personale, nonché le dichiarazioni rilasciate dai due calciatori incolpati e ascoltati a loro volta nel corso dell'attività inquirente, considerato che da queste ritiene di ritrarre la piena conferma dei profili comportamentali rilevanti ai fini della imputazione delle responsabilità, quali l'iniziativa diretta dei due calciatori, l'avvenuto contatto con il ddg in contesto estraneo alla gara e la finalità di incidere sul contenuto del referto arbitrale.

Ciò posto, questo Collegio deve anzitutto rilevare che la pretesa convergenza tra quanto riferito dall'arbitro e quanto dichiarato dai calciatori tesserati incolpati in realtà non sussiste.

Ed invero, dai verbali delle rispettive audizioni e dal verbale di quella del sig. Giacomo Gorziglia, anch'esso presente negli spazi in cui è avvenuta l'interlocuzione in questione seppure leggermente in disparte e senza coinvolgimento attivo (e, per tale motivo quindi, non deferito in giudizio), risulta che i calciatori ascoltati hanno senz'altro ammesso lo svolgimento del colloquio con l'arbitro ma hanno altresì concordemente e segnatamente precisato:

- che l'incontro col ddg non è avvenuto di propria iniziativa bensì in maniera puramente casuale allorché essi, durante la pausa delle lezioni nell'istituto scolastico che frequentano, accedevano nel locale in cui staziona la macchinetta delle vivande;
- che nell'ambito della breve chiacchierata si sono limitati a chiedere all'arbitro, una sola volta e quindi senza alcuna insistenza, cosa avesse scritto nel referto dell'ultima gara disputata;
- di essere stati assolutamente tranquilli e pacifici senza mai assumere atteggiamenti o toni intimidatori o minacciosi finalizzati a incidere sulla stesura del suddetto referto e, in particolare, di non aver affatto pronunciato le parole riferite dall'arbitro.

Come primo dato, dunque, va dunque considerato che l'unico elemento a sostegno della pretesa responsabilità dei soggetti incolpati è rappresentato dalle dichiarazioni dal sig. Tuffu Fabio, ovvero dall'arbitro che due giorni prima della vicenda osservata (cioè il 22 novembre 2025) aveva diretto la gara la gara Multedo 1930–Busalla Calcio del girone A del campionato Juniores Regionali a cui avevano partecipato i due calciatori deferiti.

Deve altresì rilevarsi che dette dichiarazioni, avendo ad oggetto una vicenda verificatasi al di fuori di un contesto puramente sportivo, non assumono di per sé il valore probatorio della fede privilegiata riconosciuta dal Codice di Giustizia Sportiva al contenuto dei referti di gara, né si rivelano confortate da altri riscontri esterni idonei ad offrire un quadro indiziario connotato da gravità, precisione e concordanza di risultanze.

5.3 In siffatta situazione, per poter valutare l'idoneità di tali dichiarazioni a dimostrare i fatti cui si riferiscono e a fondare le conseguenti responsabilità disciplinari, questo Collegio è tenuto, in base agli indirizzi giurisprudenziali sopra rammentati, a sottoporre le medesime a una rigorosa verifica finalizzata ad analizzare l'affidabilità soggettiva dell'autore e l'attendibilità intrinseca del contenuto.

Sotto il primo profilo, le riserve che conducono a una valutazione tendenzialmente negativa si collegano alla circostanza che questo stesso organo territoriale di giustizia sportiva, nell'ambito di altri procedimenti già trattati, ha avuto occasione di accertare che alcune ricostruzioni riportate dal sig. Tuffu Fabio nel referto arbitrale della gara sopra identificata, o in altre deposizioni rese nell'ambito di attività di indagine riferite alla medesima competizione, si sono rivelate non corrispondenti alla reale dinamica degli eventi.

Ciò è avvenuto senz'altro nell'ambito del giudizio cui fa riferimento la difesa degli incolpati e definito con la decisione del 16 dicembre 2025 della Corte Sportiva d'Appello Territoriale, Terzo Collegio, pubblicata nel comunicato ufficiale (C.U.) del Comitato Regionale (C.R.) Liguria della Lega Nazionale Dilettanti (LND) n. 42

del 23.12.2025, versata in atti. In tale occasione, il Collegio giudicante aveva avuto modo di verificare, tra l'altro, che la dichiarazione riportata nel referto arbitrale e confermata dal ddg in sede di audizione dinanzi all'organo inquirente, per cui egli aveva ricevuto due schiaffi da un tesserato della società A.S.D. Multedo 1930 (e, di conseguenza, aveva dovuto sospendere la gara), non poteva essere veritiera in quanto chiaramente smentita da alcune riprese video ammesse in giudizio.

Ma analoga evenienza si è manifestata anche in relazione ad altro giudizio, concluso con la decisione del 14 luglio 2026 di questo Tribunale Federale Territoriale, Secondo Collegio, pubblicata nel C.U. del C.R. LND Liguria n. 5 del 24.07.2026, laddove la visione di un filmato prodotto in atti da cui emergeva come il direttore di gara dal centro del campo raggiungesse l'uscita dal recinto di gioco e poi il prospiciente spogliatoio senza mai trovare alcun ostacolo al suo cammino aveva condotto a sconfessare la narrazione arbitrale secondo cui l'allora soggetto incolpato avrebbe cercato col suo comportamento di bloccargli fisicamente l'uscita dal terreno di gioco.

A un apprezzamento similmente sfavorevole si perviene anche riguardo al secondo aspetto da esaminare, ovvero quello della credibilità intrinseca delle citate dichiarazioni e anche della coerenza delle ricostruzioni effettuate con gli elementi di contesto conosciuti.

Riguardo agli asseriti toni intimidatori ed espressioni minacciose addebitati ai due calciatori deferiti e alla finalità perseguita in tal modo per condizionare e incidere nella redazione del referto di gara da parte del ddg, prevalgono le seguenti perplessità.

Anzitutto, l'affermazione del ddg per cui avrebbe soggettivamente percepito come minacce le cennate parole riportate tra virgolette e in corsivo nei capi di incolpazione stride con la precisazione del medesimo secondo cui i due tesserati deferiti hanno intrapreso il colloquio premettendo di non voler creare problemi, oltre che ovviamente con le versioni dell'accaduto date dagli stessi che riferiscono di essere stati sempre tranquilli e pacifici.

Non si comprende poi perché, se davvero l'arbitro si fosse sentito seriamente minacciato a seguito dell'incontro, non abbia provveduto a informare dell'accaduto (più che l'autorità penale) quantomeno i competenti organi dell'istituto scolastico in cui si sono svolti i fatti, che sono responsabili di garantire a tutti gli studenti una serena e pacifica frequentazione della sede, visto che in essa vi faceva quotidianamente accesso come gli stessi ragazzi deferiti, e non si sia nemmeno confidato con qualche altro compagno di scuola, o amico o familiare col medesimo fine di acquisire una qualche forma di protezione personale per il futuro. Di tali evenienze, infatti, non risulta alcunché in atti.

E ancora, non convince neppure la lettura della vicenda dell'organo requirente secondo cui l'intento dei deferiti era di condizionare il ddg nella stesura del referto arbitrale e quindi di incidere indebitamente sul relativo contenuto. È infatti lo stesso atto di deferimento che richiama i passaggi delle rispettive dichiarazioni dei due calciatori in cui riferiscono di aver avvicinato il ddg per conoscere cosa aveva scritto nel suo referto. In sostanza, dunque, se il referto fosse stato già stilato essi ormai non avrebbero potuto più influire sul suo contenuto ma, al limite, soltanto chiederne qualche anticipazione.

Infine, circa l'iniziativa del colloquio, è da ritenersi assai più plausibile che sia avvenuto per pura casualità, considerato che i vari soggetti coinvolti si sono incontrati durante l'intervallo delle lezioni nella stanza destinata alle macchinette con le vivande della scuola di comune e quotidiana frequentazione.

6. In conclusione, per quanto sopra esposto, lo standard della "confortevole certezza" richiesto nel processo sportivo impone a questo Tribunale Federale di rilevare l'assoluta insufficienza probatoria a carico dei deferiti.

Questo Collegio ritiene piuttosto che la condotta realizzata dai due calciatori deferiti sia realmente consistita in una breve conversazione col ddg avvenuta in circostanze occasionali, nel corso della quale essi, mossi da mera curiosità, hanno semplicemente formulato, senza particolare insistenza, una mera richiesta di avere

qualche notizia in anticipo riguardo al contenuto del referto di gara. Come tale, essa non integra una violazione degli obblighi sanciti dall'art. 4, comma 1, CGS, né può considerarsi suscettibile ledere l'autonomia e l'imparzialità dell'arbitro nell'esercizio delle sue funzioni.

Venuta meno la responsabilità dei due tesserati, deve necessariamente decadere automaticamente ogni addebito a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 6, comma 2, C.G.S. in capo alle società A.S.D. Multedo 1930.

Per tali motivi, il Tribunale ritiene doveroso pronunciare il proscioglimento di tutti i soggetti deferiti.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, Secondo Collegio, definitivamente pronunciando, proscioglie tutti i soggetti deferiti dalle contestazioni loro mosse.

Manda alla Segreteria del Comitato in sede per le comunicazioni di competenza.

## **ALLEGATI**

In allegato al presente Comunicato Ufficiale e parte integrante dello stesso si trasmette:

- **Comunicato Ufficiale n. 102 L.N.D. – C.U. FIGC n. 136/AA e 137/AA – Provvedimenti della Procura Federale;**
- **Comunicato Ufficiale n. 103 L.N.D. – C.U. n. 40/A FIGC – Pubblicazione modulistica Assemblea Straordinaria elettiva - CPA Bolzano;**
- **Comunicato Ufficiale n. 104 L.N.D. – CU N. 41/A FIGC – Nomina Coordinatori Federali Regionali per l'attività giovanile e scolastica;**
- **Comunicato Ufficiale n. 105 L.N.D. – Comunicato Ufficiale n. 105 – Variazioni nomine Delegazione Provinciale di Savona;**
- **Comunicato Ufficiale n. 106 L.N.D. – CU N. 138/AA FIGC – Provvedimenti della Procura Federale;**
- **Comunicato Ufficiale n. 107 L.N.D. – CU DAL N. 139/AA AL N. 147/AA FIGC – Provvedimenti della Procura Federale.**

**Pubblicato ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale in Savona il 17/09/2026.**

**IL SEGRETARIO**  
**Giovanni Fantino**

**IL DELEGATO**  
**Franco Rebella**



**DELEGAZIONE PROVINCIALE**  
**SAVONA**

